

La tutela dei diritti

Contenuti del corso

Parte I- Introduzione

- A- Il linguaggio giuridico, le fonti e i concetti generali del diritto privato
- B- I soggetti dell'attività giuridica

Parte II- L'attività giuridica dei privati

- C- Interessi e rapporti inerenti alla personale (libro l cod. civ.)
- D- Interessi e rapporti di natura reale (libro III cod. civ.)
- E- Interessi e rapporti di natura obbligatoria (libro IV cod. civ.)
- F- Gli strumenti di tutela (libro VI cod. civ.)



Il codice civile

Libro VI Della tutela dei diritti (artt. 2643-2969) Titolo I Della trascrizione (artt. 2643-2696) **Titolo II Delle prove** (artt. 2697-2739) Titolo III Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2740-2906) Titolo IV Della tutela giurisdizionale **dei diritti** (artt. 2907-2933) Titolo V Della prescrizione e della

decadenza (artt. 2934-2969)



La tutela dei diritti

- 1- Pubblicità e trascrizione
- 2- La tutela giurisdizionale dei diritti
- 3- Responsabilità patrimoniale, cause di prelazione e garanzie reali
- 4- I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
- 5- Prescrizione e decadenza



Esigenza:

√ certezza delle situazioni giuridiche

Problema:



✓ conoscibilità legale rispetto ai terzi
di determinati fatti, atti o provvedimenti
giudiziari



- Registri di stato civile
- Registri immobiliari
- Registro automobilistico
- Registro navale
- Registro aeronautico
- Registro delle imprese
- Registro del volontariato
- Registro delle persone giuridiche

Pubblicità e conseguenze giuridiche

Pubblicitànotizia

serve semplicemente ad informare

Es.:
pubblicazioni
matrimoniali ex
art. 34 c.c.

Pubblicità dichiarativa

condiziona l'opponibilità dell'atto

Es.:

trascrizione nei registri immobiliari *ex* art. 2644 c.c.

Pubblicità costitutiva

è determinante per l'esistenza dell'atto

Es.:

ipoteca *ex* art. 2808, comma 2°

Pubblicità immobiliare e trascrizione

- artt. 2643 c.c. ss.

Formalità necessaria per rendere pubblici determinati atti, sentenze e provvedimenti su beni immobili

onere per la parte che abbia interesse ad opporre il proprio titolo ai terzi

art. 2644 c.c.

obbligo per il pubblico ufficiale che riceve un atto soggetto a trascrizione

• art. 2671 c.c.

Pubblicità immobiliare e trascrizione

- artt. 2643 c.c. ss.

atti soggetti a trascrizione

artt. 2643; 2645 bis; 2645 ter, ... c.c.

il titolo va trascritto nell'**ufficio dei registri immobiliari** nella cui circoscrizione si trova **il bene**: art. 2663 c.c.

natura dichiarativa e base personale

Pubblicità dichiarativa-Trascrizione

- ✓ Problema dell'opponibilità ai terzi: soluzione del conflitto fra più aventi causa dal medesimo autore per beni immobili
- Efficacia relativa (cioè efficacia nei confronti di terzi):

lo stesso dante causa conclude più contratti relativi al medesimo immobile con più successivi aventi causa:

quale titolo prevale?

Conflitto tra più aventi causa rispetto ad un bene

✓ qual è il titolo che prevale?

bene mobile

• possesso di buona fede (art. 1155 c.c.)

bene immobile o mobile registrato

• trascrizione (art. 2644, comma 2°, c.c.)

cessione di un credito

notifica al debitore (art. 1265 c.c.)

diritto personale di godimento

• godimento del bene (art. 1380 c.c.)

Opponibilità ai terzi - art. 2644 c.c.

Qual è il titolo che prevale...

✓ ... nel caso di doppia alienazione dello stesso immobile/mobile registrato?

✓ ... nel caso di costituzione di diritti di diversa specie non compatibili sullo stesso immobile/mobile registrato? (es. usufrutto e proprietà piena)


✓ ... nel caso di conflitto tra più titoli rispetto al medesimo immobile/mobile registrato, anche non provenienti dal medesimo autore?


(es.: acquirente di un immobile v. creditore pignoratizio)



Principio di continuità delle trascrizioni

art. 2650 c.c.:
problema di efficacia di più trascrizioni
successive







- ✓art. 2657 c.c.: titolo
- ✓ art. 2659 c.c.: nota di trascrizione
- ✓ art. 2678 c.c: registro generale d'ordine tenuto dal conservatore; v. numero generale d'ordine



Trascrizione delle domande giudiziali artt. 2652, 2653 c.c.

✓ Funzione preliminare di prenotazione dell'effetto, laddove la sentenza sia di accoglimento



La tutela dei diritti

- 1- Pubblicità e trascrizione
- 2- La tutela giurisdizionale dei diritti
- 3- Responsabilità patrimoniale, cause di prelazione e garanzie reali
- 4- I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
- 5- Prescrizione e decadenza



«Tutela dei diritti»

riconoscimento dell'interesse tutelato (situazione giuridica soggettiva protetta)

• Es.: 1174, 1322 c.c.; norme attributive di diritti soggettivi

potere di far valere il proprio diritto nel caso di violazione da parte di altri

 Es.: art. 24 Cost.; 2907 ss. c.c.; norme che conferiscono il potere di agire in giudizio

potere di ottenere concreta soddisfazione del proprio interesse nel caso di inadempimento del creditore

• Es.: artt. 2910 ss. c.c.; norme che regolano l'attività giurisdizionale di esecuzione forzata



Il codice civile

Libro VI Della tutela dei diritti (artt. 2643-2969)

Titolo I Della trascrizione

(artt. 2643-2696)

Titolo II Delle prove (artt. 2697-2739)

Titolo III Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

(artt. 2740-2906)

Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 2907-2933)

Titolo V Della prescrizione e della decadenza (artt. 2934-2969)

Tutela giurisdizionale dei diritti

Forme di tutela

tutela restitutoria

(es.: 948 c.c.)

tutela satisfattoria

(es.: 2740 e 2910; 2930 c.c. ss.)

tutela risarcitoria

(artt. 1218 ss.; 2043 ss. c.c.)

Vari tipi di sentenze

sentenze di mero accertamento

• Es.: art. 949 c.c.

sentenze di condanna

• Es.: artt. 2930, 2931, 2933 c.c.

sentenze costitutive

• Es.: artt. 2908, 2932 c.c.

cosa giudicata: art. 2909 c.c.

Tutela giurisdizionale dei diritti

azione/eccezione

- ✓ principio dispositivo
- ✓ principio del contraddittorio

Onere della prova:

- ✓ art. 2697 c.c.
- ✓ art. 2698 c.c.
- esempio di inversione dell'onere della prova:
- art. 2043/2054, comma 1°,c.c.
- ✓ art. 2728 c.c.: presunzioni legali (relative)



prove documentali/ precostituite

atto pubblico

(art. 2699 c.c. ss.)

scrittura privata

(art. 2702 c.c. ss.; v. art. 2704: data certa)

prove semplici

prova testimoniale

(art. 2721 c.c. ss.)

confessione

(art. 2730 c.c. ss.)

giuramento

(art. 2736 c.c. ss.)

presunzioni semplici

(art. 2729 c.c.)



«Tutela dei diritti»

riconoscimento dell'interesse tutelato (situazione giuridica soggettiva protetta)

• Es.: 1174, 1322 c.c.; norme attributive di diritti soggettivi

potere di far valere il proprio diritto nel caso di violazione da parte di altri

 Es.: art. 24 Cost.; 2907 ss. c.c.; norme che conferiscono il potere di agire in giudizio

potere di ottenere concreta soddisfazione del proprio interesse nel caso di inadempimento del creditore

• Es.: artt. 2910 ss. c.c.; norme che regolano l'attività giurisdizionale di esecuzione forzata



La tutela dei diritti

- 1- Pubblicità e trascrizione
- 2- La tutela giurisdizionale dei diritti
- 3- Responsabilità patrimoniale, cause di prelazione e garanzie reali
- 4- I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
- 5- Prescrizione e decadenza



Il codice civile

Libro VI Della tutela dei diritti (artt. 2643-2969)

Titolo I Della trascrizione

(artt. 2643-2696)

Titolo II Delle prove (artt. 2697-2739)

Titolo III Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2740-2906)

Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 2907-2933)

Titolo V Della prescrizione e della decadenza (artt. 2934-2969)



Il codice civile

Libro VI Della tutela dei diritti (artt. 2643-2969) Titolo III Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2740-2906)

Capo I Disposizioni generali (artt. 2740-2744) Capo II Dei privilegi (artt. 2745-2783 bis) Capo III Del pegno (artt. 2784-2807) Capo IV Dell'ipoteca (artt. 2808-2899) Capo V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900-2905)



La garanzia patrimoniale. Principi generali

Art. 2740: il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (responsabilità illimitata)

Art. 2741: I **creditori** hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (*par condicio creditorum*)

re.

Garanzia patrimoniale e responsabilità illimitata - Eccezioni


Limitazioni di responsabilità

Patrimonio separato (una parte dei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad un soggetto sono distinti dal patrimonio generale dello stesso soggetto - es. eredità accettata con beneficio di inventario) (v. ora anche l'art. 2645 ter c.c.)


Patrimonio autonomo (un complesso di rapporti attivi e passivi fanno capo a più soggetti e sono distinti dai patrimoni individuali – es. persona giuridica)

Garanzia patrimoniale e par condicio creditorum


- Eccezioni: le cause legittime di prelazione



→ creditori chirografari *v.* creditori con diritto di prelazione



Cause legittime di prelazione. I privilegi



✓ privilegi generali v. privilegi speciali artt. 2747 c.c. ss.

Cause legittime di prelazione. Le garanzie del credito

→ Funzione di procurare ai creditori un mezzo di sicura soddisfazione del credito per il caso di inadempimento

Garanzie personali:

✓ si affianca al debitore un ulteriore obbligato:

il garante garantisce l'obbligazione del garantito con il proprio patrimonio

Es.: fideiussione (art. 1936 ss. c.c.)

■ Garanzie reali (pegno ed ipoteca):

✓ al creditore è attribuito il potere di espropriare un determinato bene del debitore e di soddisfarsi con diritto di prelazione sul ricavato della vendita, con diritto di seguito

Numero chiuso dei diritti reali

diritto reale sulla cosa propria

diritti reali di godimento su cosa altrui

diritti reali di garanzia su cosa altrui proprietà (libro III)

superficie
enfiteusi
usufrutto
uso
abitazione
servitù prediali
(libro III)

pegno ipoteca (libro VI, art. 2784 ss. c.c.)

Garanzie reali. Il pegno

PAR CONDICIO CREDITORUM

Salve le cause legittime di prelazione (art. 2741)



- diritto reale di garanzia su mobili, universalità di mobili, crediti o diritti aventi per oggetto beni mobili
- > si costituisce con il contratto di pegno (art. 2786 c.c.)

Diritti ed obblighi del creditore pignoratizio

- > Principali obblighi:
- ✓ conservazione della cosa (art. 2790 c.c.)
- ✓ divieto di uso e di disposizione (art. 2792 c.c.)

- > Principali diritti:
- ✓ far vendere la cosa ex art.
 2796 s. c.c.;
- ✓ farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno *ex* art. 2787 c.c. (v. comma 2°);
- ✓ chiedere al giudice che la cosa gli sia assegnata in pagamento *ex* art. 2798 c.c.;
- ✓ far suoi i frutti nei limiti di cui all'art. 2791 c.c.;
- ✓ nel **pegno di crediti**: v. art. 2803 c.c.

Garanzie reali. L'ipoteca

PAR CONDICIO CREDITORUM

Salve le cause legittime di prelazione (art. 2741)



- ➤ diritto reale di garanzia su immobili, usufrutto, superficie o enfiteusi su immobili, beni mobili registrati, rendite dello Stato (art. 2810 c.c.)
- > si costituisce con l'iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808 c.c.)



titolo per iscrivere (diritto ad iscrivere l'ipoteca)



iscrizione costitutiva (costituzione dell'ipoteca)

Titolo per l'iscrizione - art. 2808, comma 3, c.c.

ipoteca legale (art. 2817 c.c.)

• atti che fanno sorgere il diritto ex lege

ipoteca giudiziale (artt. 2818 ss. c.c.)

provvedimenti giudiziali che fanno sorgere il diritto

ipoteca volontaria (artt. 2821 ss. + 2835 c.c.)

atti di autonomia privata che fanno sorgere il diritto



Iscrizione costitutiva - art. 2827 c.c. ss.

- > luogo dell'iscrizione: art. 2827 c.c.
- > formalità: art. 2839 c.c.
- > durata e rinnovazione: artt. 2847 c.c. ss.
- > grado delle ipoteche: art. 2852 c.c. ss. (numero d'ordine di iscrizione: 2853 c.c.)



La tutela dei diritti

- 1- Pubblicità e trascrizione
- 2- La tutela giurisdizionale dei diritti
- 3- Responsabilità patrimoniale, cause di prelazione e garanzie reali
- 4- I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
- 5- Prescrizione e decadenza



Il codice civile

Libro VI Della tutela dei diritti (artt. 2643-2969) Titolo III Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2740-2906)

Capo I Disposizioni generali (artt. 2740-2744) Capo II Dei privilegi (artt. 2745-2783 bis) Capo III Del pegno (artt. 2784-2807) Capo IV Dell'ipoteca (artt. 2808-2899) Capo V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900-2905)

I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

l'azione surrogatoria

art. 2900 c.c.

l'azione revocatoria

• art. 2901 ss. c.c.

il sequestro conservativo

• art. 2905 s. c.c.



La tutela dei diritti

- 1- Pubblicità e trascrizione
- 2- La tutela giurisdizionale dei diritti
- 3- Responsabilità patrimoniale, cause di prelazione e garanzie reali
- 4- I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
- 5- Prescrizione e decadenza



Il codice civile

Libro VI Della tutela dei diritti (artt. 2643-2969)

Titolo I Della trascrizione

(artt. 2643-2696)

Titolo II Delle prove (artt. 2697-2739)
Titolo III Della responsabilità
patrimoniale, delle cause di
prelazione e della conservazione
della garanzia patrimoniale

(artt. 2740-2906)

Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 2907-2933)

Titolo V Della prescrizione e della decadenza (artt. 2934-2969)

PRESCRIZIONE

Estingue il diritto a causa del mancato esercizio per un certo tempo

Art. 2934 – Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge

- È normativa inderogabile
- Il termine può subire interruzioni e sospensioni
- Deve essere eccepita e non è rilevabile d'ufficio
- Il pagamento del debito prescritto non è ripetibile

DECADENZA

Impedisce l'esercizio di un diritto se non sia tenuto un dato comportamento entro un certo tempo

Prescrizione ordinaria = 10 anni

Prescrizioni "brevi" = 5 anni

- Risarcimento da illecito
- Rapporti di lavoro
- Prestazioni periodiche (interessi)

2 anni: danni da circolazione dei veicoli

Esempio. Garanzia per i vizi della cosa venduta

art. 1490: Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore

art. 1495, comma 1°: Il compratore <u>decade</u> dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta

art. 1495, comma 3°: L'azione si prescrive in un anno dalla consegna...